



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per il Lavoro,
Cooperazione e Informazione

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N.	1213
Data	09-07-13

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICA DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE
E DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI A CONTENUTO FORMATIVO"

Eccellenze, colleghi Consiglieri

L'obiettivo che ci si prefigge con l'emanazione del presente progetto di legge, in un contesto di crisi economica ormai strutturale, è quello di riordinare e riequilibrare le tutele nei confronti dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario del sostegno all'occupazione, che va distinto dal sostegno all'impresa. La parte che con questo intervento si intende disciplinare, che costituisce quindi il primo step nell'ambito del più ampio e generale processo di Riforma della normativa in materia di lavoro, è quella relativa agli incentivi per l'occupazione e la formazione ed alle tipologie contrattuali a contenuto formativo.

Tenuto conto dell'impiego delle risorse finanziarie, diviene estremamente urgente affrontare il tema della finalizzazione degli interventi e le numerose difficoltà che incontrano i lavoratori licenziati a rientrare nel mercato del lavoro o i giovani ad entrarci per la prima volta. Le cause più ricorrenti sono:

- scarsa disponibilità di posti di lavoro realmente "disponibili" per i sammarinesi e residenti;
- resistenza al cambiamento dei lavoratori coinvolti;
- la non sempre ben motivata o giustificata richiesta, da parte delle imprese, di assunzione di personale con esperienza specifica che genera, di conseguenza, esigenze di formazione/riqualificazione professionale, che, nella maggioranza dei casi, si configurano come semplici attività di adattamento/addestramento per il nuovo posto di lavoro;
- l'età anagrafica superiore ai 50 anni.

Il Governo ha individuato quale priorità assoluta quella della riforma dell'attuale sistema degli incentivi per le assunzioni con contenuto formativo. Ne consegue la rivisitazione delle tipologie contrattuali, abrogando le diverse norme che si sovrappongono tra loro, per contenuto o per tipologia, ed altre che erogano incentivi limitatamente all'assunzione di una determinata categoria di lavoratori, escludendone la maggior parte, come quella dei giovani, soprattutto alla prima occupazione, e di coloro che hanno un'età superiore a 50 anni.

L'intervento risulta necessario non solo per l'ottimizzazione delle risorse economiche, ma anche a causa dell'assoluta non finalizzazione di alcuni strumenti che vengono erogati "a pioggia", per la stragrande maggioranza dei casi per assunzioni non collegate a reali ed effettive attività formative da parte del datore di lavoro.

L'intento è quello di pervenire ad una normativa che razionalizzi tutti gli interventi di sostegno all'occupazione, adeguandoli o ampliandoli per le categorie che ne sono escluse, che sia chiara negli obiettivi, schematica e facilmente fruibile.

Considerato che spesso si attinge al mercato del lavoro esterno per sopperire alla carenza, al nostro interno, di professionalità e di lavoratori formati, la filosofia che sottende ai nuovi interventi che di seguito andremo ad analizzare in dettaglio, il concetto che sta alla base di tutti gli incentivi a favore dell'assunzione dei lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al lavoro, è quello della FORMAZIONE DEI LAVORATORI E L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE. Solo a fronte della concreta realizzazione di un progetto formativo, che vedrà il realizzarsi di diverse forme di controllo, si ritiene opportuno l'intervento da parte dello Stato.

Chiarito questo obiettivo, si è proceduto con l'individuazione delle categorie di lavoratori che, per motivazioni diverse, trovano difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e che dunque richiedono adeguati e specifici interventi.

In quest'ottica, l'analisi ha condotto all'individuazione di 3 categorie di lavoratori specifiche:

1. giovani neo qualificati, neo diplomati e neo laureati;
2. lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, ovvero Mobilità e Disoccupazione.
3. lavoratori disoccupati da lungo periodo e con età anagrafica superiore ai 50 anni che non percepiscono più gli ammortizzatori sociali, donne in reinserimento lavorativo dopo la maternità fino al terzo anno del bambino, lavoratori in reinserimento lavorativo.

Passiamo ora ad analizzare nello specifico il contenuto del progetto di legge.



All'articolo 1 sono descritte le finalità.

Il Titolo I riorganizza e riunisce tutti i nuovi incentivi per l'assunzione e i rapporti di lavoro a contenuto formativo.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano l'apprendistato, che viene articolato in due tipologie: la prima è quella dell'Apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale riservato ai giovani di età compresa tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico e i 25 anni. La norma si ispira alla Legge n. 27/1961 "Tutela dell'apprendistato", che viene qui abrogata, arricchendo lo strumento di elementi nuovi quali il compenso per l'apprendista articolato in percentuale rispetto alla qualifica e livello retributivo finali, unitamente all'ampliamento ed aggiornamento delle qualifiche professionali, modificabili mediante Decreto.

La seconda è quella dell'Apprendistato formativo e applicativo/pratico, riservato ai giovani di età compresa tra i 17 e i 35 anni, in possesso di Attestato o Diploma di qualifica professionale, Diploma di Scuola Secondaria Superiore, Laurea di primo livello, Laurea magistrale, Corsi di perfezionamento e Master post Laurea, alla loro prima occupazione, esclusivamente in mansioni connesse al titolo di studio posseduto.

In questo caso la motivazione scaturisce dalla considerazione che la scuola non sempre forma, in maniera diretta e specifica, all'inserimento efficace nel mondo del lavoro, motivo per cui si rende necessario, comunque, un periodo variabile di addestramento/formazione, a seconda del titolo di studio posseduto, propedeutico e necessario per svolgere la mansione richiesta e connessa al medesimo titolo. Anche in questo caso, il compenso per l'apprendista viene articolato in percentuale rispetto alla qualifica e livello retributivo finali.

Il rilancio dell'Apprendistato, quale forma unica di primo inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, non fa' distinzione a seconda del titolo di studio posseduto, poichè tutti i giovani al termine del percorso di studi manifestano comunque la necessità di un periodo di addestramento applicativo/pratico per un efficace inserimento lavorativo.

Oltre alla motivazione di merito, vi è anche la volontà di disporre di una normativa unica, che prenda ispirazione e spunto dalle attuali norme, con l'obiettivo di raccogliere in un unico testo tutti gli aspetti legati all'assunzione in formazione.

Pertanto, sono state abrogate le norme sull'apprendistato, sulla formazione professionale, sul contratto in praticato a contenuto formativo e sull'addestramento.

Le agevolazioni previste sono il risultato di un'adeguata ed equilibrata combinazione tra riduzione percentuale della retribuzione e sgravi contributivi, articolati diversamente in ragione della mansione da svolgere connessa al titolo di studio posseduto e del relativo inquadramento.



A tal proposito, si evidenzia che i giovani disoccupati in senso stretto, dato significativo in relazione alla disoccupazione involontaria ed al percepimento degli ammortizzatori sociali, fino a 34 anni sono complessivamente 530 (maggio 2013), pari al 54,2% del totale dei disoccupati in senso stretto.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano gli incentivi volti a facilitare e velocizzare il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali, combinando in modo diverso il contributo a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali e sgravi contributivi, a seconda del mantenimento del maturato economico e lavorativo o dell'attività formativa a carico del datore di lavoro.

In particolare, l'articolo 6 prevede incentivi per l'assunzione di lavoratori già formati per svolgere la medesima mansione precedente, per non disperderne l'esperienza e la professionalità acquisita, salvaguardando così anche parte del maturato economico attraverso l'inserimento allo stesso livello retributivo o al massimo 1 inferiore.

L'articolo 7 conferma in parte il sistema dell'art. 20 del Decreto Legge n.156/2011, con l'eliminazione del periodo di due mesi di addestramento/formazione a costo zero per l'impresa e introducendo il vincolo della necessità di formazione e riqualificazione per lo svolgimento della nuova mansione.

Infine, all'articolo 8 si stabilisce che, qualora l'assunzione dei percettori di ammortizzatori sociali avvenga senza necessità formative e al di sotto di due livelli o più, gli incentivi si riducono del 50% rispetto a quanto stabilito dall'articolo 7.

L'articolo 9 stabilisce incentivi volti a facilitare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati di lunga durata (almeno 12 mesi) e/o con età anagrafica superiore ai 50 anni, donne in reinserimento lavorativo dopo la maternità fino al terzo anno del bambino e lavoratori che cambiano in modo sostanziale l'attività lavorativa precedentemente svolta o non connessa al titolo di studio posseduto.

Questo articolo riguarda la parte di lavoratori che necessitano di un collocamento estremamente mirato, mettendo a disposizione degli operatori una serie di strumenti agevolativi, che possano adattarsi alle diverse condizioni oggettive e soggettive.

Si evidenzia che i disoccupati in senso stretto nella fascia di età che va da 50 anni e oltre sono complessivamente 128 (giugno 2013), pari al 13,1% del totale dei disoccupati in senso stretto.

Conseguentemente all'introduzione dell'Apprendistato, con l'articolo 11 è stato reintrodotta lo stage aziendale esclusivamente per i diplomandi e laureandi.



Unitamente agli interventi strutturali più sopra descritti, l'articolo 12 introduce, attraverso la forma del decreto annuale, uno strumento temporaneo, gli Incentivi speciali e straordinari di settore, posto in essere di concerto tra Segreteria di Stato per il Lavoro e Segreteria di Stato per l'Industria Artigianato e Commercio, spostando dunque il focus dal lavoratore all'impresa. Questo deve essere utilizzato solo ed esclusivamente laddove esigenze contingenti e speciali lo richiedano, sia della realtà economica che del mercato del lavoro, come la scelta di sviluppare un determinato settore economico o di inserire lavoratori sammarinesi e residenti, attraverso un preciso progetto, in ambiti nei quali tali lavoratori siano difficilmente collocabili.

Infine, conseguentemente all'esperienza di pratica applicazione della Legge n. 73/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, si è reso necessario introdurre norme che semplifichino e razionalizzino il sistema di erogazione degli ammortizzatori sociali, al fine di indirizzare correttamente gli interventi, eliminare eventuali abusi e distorsioni e conseguenti eccessivi oneri.

Con l'articolo 13 si rivede il sistema di erogazione degli ammortizzatori sociali, non più nella forma dello "stipendio" mensile che spesso induce a rendersi attivi nella ricerca del nuovo posto di lavoro solo negli ultimi due mesi, ma con una erogazione graduale a partire dall'importo ad oggi erogato per i primi tre mesi che diminuisce percentualmente con il passare del tempo, di trimestre in trimestre.

La diminuzione progressiva dell'ammortizzatore mensile, viene comunque compensata attraverso un'erogazione integrativa a quei lavoratori che risultano effettivamente disoccupati involontari anche in ragione dell'effettiva ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro, appartenenti a nuclei familiari che presentano particolari difficoltà economiche, accertabili attraverso un indicatore di misurazione della condizione economica del nucleo familiare.

In attesa dell'introduzione dell'Indicatore dello stato economico delle famiglie, così come previsto dall'art. 49 dell'ultima legge finanziaria, è stata prevista una norma transitoria che disciplina tale erogazione.

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

a conclusione di questa relazione voglio rilevare come questo progetto di legge deve intendersi collocato nell'ambito degli interventi di riforma del mercato del lavoro, il cui filo conduttore è appunto quello di predisporre normative chiare ed immediatamente esigibili, che diano la certezza del diritto, permettano una maggiore ottimizzazione delle risorse impiegate, anche attraverso un'energica semplificazione normativa ed amministrativa.



Confido pertanto che il Consiglio Grande e Generale voglia favorevolmente accogliere l'allegato progetto di legge, nella consapevolezza che, in un momento così delicato per il Paese, una revisione del mercato del lavoro non sia più rinviabile.

Il Segretario di Stato per il Lavoro,
Cooperazione e Informazione

Iro Belluzzi



San Marino 9 luglio 2013/1712 d.F.R.